

SOA superbonus, i Commercialisti chiedono chiarimenti

Consiglio Nazionale: 'i dubbi stanno causando l'ennesimo stallo nelle procedure di acquisizione dei crediti da parte delle banche'

16.02.2023 - Dal 2023, la qualificazione SOA superbonus diventa obbligatoria. Infatti, solo le imprese in possesso della qualificazione SOA possono eseguire lavori che beneficiano del superbonus o di altri bonus edilizi, di importo superiore a 516mila euro.

Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, è sufficiente che le imprese siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA superbonus.

Dal 1° luglio 2023, i lavori incentivati con il superbonus e gli altri bonus edilizi potranno essere svolti solo da imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso della qualificazione SOA superbonus.

Per il superbonus, la SOA è obbligatoria sia quando si usufruisce direttamente della detrazione in dichiarazione dei redditi sia quando si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito; per gli altri bonus, l'obbligo di SOA sussiste solo se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

L'obbligo di SOA superbonus non si applica ai **lavori già in corso al 21 maggio 2022** (data di entrata in vigore della [Legge 51/2022](#) di conversione del [DL 21/2022](#)) e ai contratti stipulati prima di questa data.

SOA superbonus, i Commercialisti chiedono chiarimenti

Ma come ci si deve regolare nel **periodo transitorio**? A chiedere un intervento interpretativo urgente è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec) con una lettera indirizzata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, al Viceministro, Maurizio Leo, e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

"Il non perfetto coordinamento delle disposizioni in materia di obbligo di SOA per i lavori con bonus - spiega il Presidente del Cndcec, Elbano de Nuccio - ha ingenerato **numerosi dubbi interpretativi** che stanno determinando l'ennesimo stallo nelle procedure di acquisizione dei crediti da parte delle banche, in quanto gli advisor da queste incaricati di verificare la regolarità della documentazione a supporto dei crediti, in assenza di chiarimenti ufficiali sul predetto regime transitorio, stanno mantenendo, in via prudenziale, comportamenti cautelativi".

"La problematica - prosegue de Nuccio - è particolarmente evidente per i contratti di appalto e subappalto sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 per i quali viene richiesta la **sussistenza del requisito SOA sin dalla data di stipula del contratto**, mentre l'infelice formulazione normativa ha ingenerato tra le imprese il legittimo affidamento che tale requisito potesse essere soddisfatto anche successivamente".

"L'unica interpretazione ragionevole - evidenzia Salvatore Regalbuto, Tesoriere con delega all'area Fiscalità - è quella che per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 è sufficiente **che il requisito SOA sia soddisfatto alla data del primo gennaio 2023** e non necessariamente alla data di sottoscrizione del contratto".

"È indispensabile - conclude - che i chiarimenti richiesti pervengano quanto prima al fine di evitare che alle note difficoltà nella monetizzazione dei crediti, se ne aggiungano ulteriori e paradossali per le imprese che, pur avendo individuato una banca disposta ad acquistare il credito, non riescono a perfezionare l'operazione, in conseguenza del mancato rilascio del benestare da parte dell'advisor. E ciò, ancor più, in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'invio delle comunicazioni di opzione per le spese sostenute nell'anno 2022".

Il termine per l'invio delle comunicazioni di opzione, ricordiamo, è stato di recente [prorogato dal 16 al 31 marzo 2023](#).